



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/01/2010

=====

ADDI' 21/01/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigna	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - FICHERA - MANCINI - RODANO - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 24

Oggetto:

Comune di San Cesario (Rm) - Programma Integrato di Intervento, per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in localita' Via Monte di Casa di Sotto, in variante al P.R.G. vigente. - Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007. L.R. n. 22/97 art. 4 e L.R. 36/87 art. 5.



OGGETTO: Comune di San Cesareo (Rm) – Programma Integrato di Intervento, per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in località Via Monte di Casa di Sotto, in variante al P.R.G. vigente.

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007.

L.R. n. 22/97 art. 4 e L.R. 36/87 art. 5

APPROVAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1997, n. 22;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

PREMESSO che il Comune di San Cesareo (Rm) è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2857 del 11.05.1982;

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 20.03.2007, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di San Cesareo (Rm) ha adottato un Programma Integrato di Intervento – ai sensi della L.R. n. 22/97, per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in località Via Monte di Casa di Sotto, in variante al P.R.G. vigente;

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate osservazioni, come si evince dalla deliberazione consiliare n. 45 del 14.11.2007;

VISTA la nota n. 1637 del 11.04.2008 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma G – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ha espresso parere favorevole a condizione che siano realizzate le opere di urbanizzazione primaria (acqua potabile, scarichi ecc...);

VISTA la nota n. 68339 /D3/3D/03 del 8.05.2008, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area 03 – Territorio Rurale, Controlli e Servizio Ispettivo – Ufficio Usi Civici e Diritti Collettivi – non ha ritenuto necessario rilasciare il proprio parere di competenza in quanto il terreno interessato alla realizzazione dell'intervento urbanistico in argomento non è gravato da usi civici, né risulta appartenere al demanio civico di San Cesareo (Rm);

VISTA la nota n. D2/2S/05/148932 del 22.08.2008 con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/05 "Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale" ha espresso *parere favorevole ai soli fini dell'art. 89 del DPR n. 380/01 (ex art. 13 L. 64/74) sulla formulazione del Programma Integrato d'intervento in località "Monte di Casa di Sotto" in variante P.R.G., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

1. *A causa della morfologia pianeggiante e dell'aumento delle superfici impermeabilizzate, dovranno essere realizzate idonee*



- opere di drenaggio delle acque meteoriche; in particolare, nelle zone in cui è prevista la realizzazione di piazzali asfaltati, dovranno essere allontanate le acque al fine di evitare ristagni in prossimità delle fondazioni;
2. I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati e/o eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al di sotto di ogni singola edificazione. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo, valutando anche la possibilità di far ricorso a fondazioni indirette su pali;
 3. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche come piano di posa delle fondazioni;
 4. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;
 5. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. Lazio 816/06, dal D.Lgs. 4/2008 e dall'art. 23 della L.R. 26 del 28/12/2007;
 6. Il Comune di San Cesareo dovrà verificare se l'intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica di Impatto Ambientale o a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. 4/2008;
 7. Qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il Comune di San Cesareo dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;
 8. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;
 9. Per gli aspetti vegetazionali, siano rispettate le indicazioni del Dr Scacchetti;
 10. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;



24 21 GEN. 2010 *fn*

VISTA la nota n. 11172 del 20.11.2008 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, preso atto dei risultati dei sondaggi archeologici che non hanno evidenziato alcuna testimonianza antica, ha rilasciato il proprio Nulla Osta di competenza;

CONSIDERATO che gli atti relativi al Piano Integrato in questione, presentati al Dipartimento Regionale Territorio, sono stati sottoposti – ai sensi dell'art.5 della L.R. n.36/87 - all'esame dell'Area 2B.5, della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

VISTA la relazione n. 59877/2009 del 14.10.2009 allegata alla presente delibera quale parte integrante (allegato A), con la quale la predetta Area ha espresso il parere che il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in località Via Monte di Casa di Sotto, in variante al P.R.G. vigente, sia meritevole di approvazione per i motivi nella relazione stessa riportati;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica che forma parte integrante della presente delibera alla quale si allega sotto la lettera A;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'Unanimità

DELIBERA

Di approvare il Programma Integrato di Intervento ai sensi della L.R. 22/97, per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in località Via Monte di Casa di Sotto, in variante al P.R.G. vigente, adottato dal Comune di San Cesareo (Rm) con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007, secondo i motivi contenuti nel parere dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica reso con relazione n. 59877/2009 del 14.10.2009, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007:

- Relazione tecnico economica;
- Schema di Convenzione;
- Elaborato grafico;
- Rilievo fotografico;
- Norme tecniche di Attuazione.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 26 GEN. 2010





REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA
Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - LT

ALLEGATO A
[Signature]
14 OTT. 2009

59877/2009

Oggetto: Comune di San Cesareo (Rm).
Piano Integrato di Intervento ai sensi della legge regionale 22/97, per la
riqualificazione urbanistica del Comprensorio in via Monte di Casa di Sotto.
Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007
Legge regionale n. 22/97 art. 4 - Legge regionale n. 36/87, art. 5.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota n. 4415 del 25.03.2009, acquisita al protocollo con il n. 59.877 del 31.03.2009, è pervenuta a questa Direzione Regionale la documentazione relativa al Programma Integrato in oggetto inviata dal comune di San Cesareo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 36/87.


L'Amministrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007, ha adottato il Programma in esame, in variante al PRG, avviando la procedura con la pubblicazione prevista per legge.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti atti ed elaborati:

- 1) n. 5 copie delibera Consiliare n. 10 del 20.03.2007 avente per oggetto "Programma Integrato di Intervento in località "Monte di Casa di Sotto" - Adozione di variante urbanistica;
- 2) Avviso di deposito con attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio;
- 3) Manifesto originale;
- 4) n. 4 quotidiani in originale;
- 5) Certificato di avvenuto deposito;
- 6) Registro protocollo osservazioni;
- 7) n. 5 copie della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14.11.2007 presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
- 8) Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della L 64/74) e della DGRL n. 2649/99, rilasciato dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 05 Difesa del Suolo e Servizio geologico regionale, in data 22.08.2008 prot. 148932, fascicolo 6845.
- 9) Parere ai sensi dell'art. 7 comma 1 lr 59/95 (usi civici), rilasciato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Area 03, Ufficio Usi Civici e Diritti Collettivi in data 08.05.2008, prot. 68339/D3/3D/03.
- 10) Nulla Osta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. 11172 del 20.11.2008;
- 11) Parere ASL RMG Dipartimento di Prevenzione, prot. 1637 del 11.04.2008;
- 12) n. 5 copie degli elaborati tecnici:

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 1 - | Relazione tecnica economica; |
| 2 - | Schema di Convenzione; |
| 3 - Tav | 1 Elaborato grafico; |
| 4 - | Rilievo fotografico; |
| 5 - | Norme tecniche di Attuazione. |





DIPARTIMENTO TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - LT

L'Area Amministrativa di Supporto, in sede di accertamento della regolarità della documentazione trasmessa, ha riscontrato l'assenza di parte della documentazione di rito. Con la nota n. 59.877 del 09.04.2009, in atti, ne ha chiesto l'integrazione all'Amministrazione Comunale.

Con la nota n. 5.583 del 20.04.2009, l'Amministrazione Comunale, in riscontro della nota sopra riportata, ha trasmesso la documentazione richiesta.

PREMESSO

Il Comune di San Cesareo è dotato di PRG approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2.857 del 11.05.1982 (Comune di Zagarolo da cui è scaturito per frazionamento il Comune di San Cesareo).

Il terreno interessato dall'intervento, in via Monte di Casa di Sotto, distinto in catasto al foglio 66 particelle 1724, 1726, 1728, ha una superficie pari a mq 3.841, ed è classificato dalla vigente strumentazione urbanistica: parte zona B – Aree di Completamento e Risanamento edilizio, sottozona B3 (mq 495) e parte zona F – Aree Pubbliche per le zone A e B (mq 3.346).

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 13.12.2002, l'Amministrazione, ha adottato la variante generale al PRG. La nuova strumentazione urbanistica, assegna al terreno oggetto dell'intervento, la seguente destinazione urbanistica: parte Zona B2 – Aree di completamento (mq 1.690), e parte Zona F1 – Sottozona per Attrezzature Pubbliche (mq 2.151).

L'intervento previsto comporta quindi una modifica sia alle previsioni urbanistiche vigenti che a quelle adottate con la successiva deliberazione consiliare. Gli indici ed i parametri urbanistici sono quelli del progetto in esame.


CONSIDERATO

Il quadro normativo, desunto dalla vigente disciplina urbanistica, come sopra riportato, risulta inadeguato per assentire la proposta di Piano Integrato presentata presso il comune dai soggetti privati, anche se di notevole interesse pubblico.

L'Amministrazione, quindi, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007, ha adottato il presente Programma Integrato che, come già detto, si pone in variante sia al vigente PRG, che alla variante generale adottata, dall'Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale sopra citata.

Detto programma, come emerge dagli atti, è stato considerato dall'Amministrazione Comunale di prioritario interesse, in quanto gli interventi contenuti nel PI sono tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano del comprensorio. Il Programma inoltre assume una rilevante valenza urbanistica ed edilizia, in quanto caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso.

Le ulteriori motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale all'adozione del Programma in argomento possono così riassumersi: - cessione al Comune di mq 1.700 di



DIPARTIMENTO TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - LT

area attrezzata e destinata a verde pubblico, parcheggi, viabilità di cui circa mq 630 per aree a standards; - la ricostruzione e il potenziamento di tutte le opere di urbanizzazione ubicate su via Don Minzoni; - riduzione della volumetria massima consentita sia rispetto al vigente PRG che alla variante Generale Adottata.

L'adozione da parte del Comune del programma in questione, costituisce, pertanto, anche adozione di variante urbanistica, l'area da esso interessata, con l'approvazione da parte della Giunta Regionale della specifica delibera, assumerà la nuova classificazione: "Programma Integrato ai sensi della legge regionale 22/97, per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in via Monte di Casa si Sotto", con gli indici ed i parametri in esso contenuti.

L'intervento proposto, come sopra evidenziato, impegna un terreno di mq 3.841, in cui, una porzione di mq 1.700 verrà utilizzata per la realizzazione di un'area attrezzata destinata a verde pubblico, parcheggi e viabilità. Per la restante porzione, di mq 2.141, è previsto, a favore dei privati, la realizzazione di una volumetria residenziale pari a mc 2.766. La parte del programma a favore dell'interesse pubblico, si concretizza attraverso la cessione di aree e la realizzazione di opere, come sopra riportato, e nella ricucitura infrastrutturale del tessuto urbano compromesso.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4 della lr 22/97 in cui: "(...) al fine di prevenire alla sollecita definizione ed approvazione dei programmi integrati si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, concernenti lo snellimento delle procedure, contenute nell'art. 1 se trattasi di programmi conformi allo strumento urbanistico generale approvato e vigente, anche se comportano varianti comprese fra quelle previste dallo stesso articolo, e nell'art. 5, se trattasi di programmi difformi (...)", e dell'art. 5 della lr 36/87, le determinazioni della Giunta Regionale in merito alle varianti del tipo di quelle in esame sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 quarto comma, nn. 2, 3, 4 della L.R. 8.11.77 n. 43 previo parere del Settore Tecnico della Pianificazione Comunale dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica.

A seguito della pubblicazione del Programma Integrato, come si evince dagli atti, non sono pervenute osservazioni; l'Amministrazione né ha preso atto con la deliberazione consiliare n. 45 del 14.11.2007.

L'area interessata dall'intervento, come emerge dal PTP ambito n. 9, è vincolata ai fini paesaggistici, in quanto nella tavola serie E 4/7, è riportato il tracciato storico ancora in uso della strada Monte di Casa.

Il PTPR, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato in data 14.02.2008, nell'area in questione riconferma il seguente vincolo:

Vincoli Ricognitivi di legge

- ml058_001 m) aree di interesse archeologico già individuate - beni lineari con fascia di rispetto
 - ml_0100 – Strada Monte di Casa

Alla predetta area, viene attribuita, ai fini della tutela, la seguente norma:

DIPARTIMENTO TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - LT

- **Aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto**
- **Bene lineare testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici**

"(...)

Art. 41

Comma 7 Per le aree, gli ambiti, i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3 lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice con le procedure di cui al precedente comma 5, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

- a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c dell'articolo 3 del DPR 380/01) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica;
- b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica conferma l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione del bene medesimo; l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;
- c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;
- d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;
- e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione dell'articolo 58 delle presenti norme

(...)"

Ed inoltre, viene assegnato, alla stessa area, il seguente paesaggio:

- **Paesaggio degli insediamenti in Evoluzione**, normato dall'art. 27 delle NTA che prevede:

"(...)

La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione, il mantenimento di corridoi verdi all'interno dei tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

(...)"

REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - LT

Nella tabella delle azioni al punto 3 - uso residenziale, e di seguito al punto 3.2, si evince che *il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra e la riqualificazione ambientale quali indicazioni per la vegetazione.*

In relazione a quanto precede, preso atto che il Programma Integrato è stato redatto correttamente al fine di riordinare il tessuto urbano del comprensorio attraverso la realizzazione dei parcheggi pubblici, della viabilità circostante, delle opere di opere di urbanizzazione primaria su via Don Minzoni, e che le varianti introdotte sono ammissibili sia sotto il profilo urbanistico che della compatibilità paesaggistica, si è dell'avviso che non sussistano motivi ostativi all'approvazione di detto Programma, per quanto rappresentato, questa Direzione esprime


PARERE

che il Programma Integrato di Intervento, redatto ai sensi della legge regionale 22/97, per la riqualificazione urbanistica del comprensorio in via Monte di Casa di Sotto adottato all'Amministrazione di San Cesareo con la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2007, in variante al vigente P.R.G., è meritevole di approvazione.

ISTRUTTORE
Arch. Vittorio PERGOLINI



IL DIRETTORE
Arch. Daniela MACOVONE



IL DIRIGENTE
Arch. Demetrio CARINI

